

**ACCORDO**

ex art. 15 della Legge n. 241/1990

TRA

**IL CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE**, rappresentato dal Commissario Straordinario e Liquidatore Ing. Gaetano Sciacca, con sede in Via Prefettura, 14 - 95100 CATANIA, (di seguito, per brevità, solo "AATO")

*da una parte*

E

**L' ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DELL'ATO 2 CATANIA**, rappresentata dal Presidente, Dott. Santi Rando, Sindaco del Comune di Tremestieri Etneo, con sede presso la Città Metropolitana di Catania in Via Nuovaluce n.67° - 95030 Tremestieri Etneo (CT), (di seguito, per brevità, solo "ATI"),

*dall' altra parte*

*(di seguito anche congiuntamente indicate come "Parti")*

**VISTO** l'art. 15 della legge n. 241/1990, secondo cui "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

**VISTO** il testo unico degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000;

**PREMESSO** quanto segue

- che con D.P.R.S. n. 201 del 07/08/01 sono state definite le modalità di attuazione del Servizio Idrico Integrato (di qui in poi anche S.I.I.) a norma della legge 5/01/1994 n. 36, come recepita dalla Regione Siciliana con l'art. 69, comma 1, lett. h), della L.R. n. 10 del 27/04/1999;
- che l'Ambito Territoriale Ottimale di Catania (A.T.O.2 – Catania) è stato individuato con decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114 ed il suo territorio coincide con il territorio della ex Provincia regionale di Catania;
- che al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O.2 – Catania, nel rispetto delle previsioni della legge 5/01/1994 n. 36, nel 2002 è stato costituito un consorzio di funzioni, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 267/200, denominato "Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque – ATO Catania", fra la Provincia Regionale di Catania ed i comuni ricadenti nel territorio dell'A.T.O. 2 – Catania;
- che l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato è stata riordinata con la parte terza il D.Lgs 152/2006, mantenendo i principi fondamentali dell'architettura organizzativa introdotta dalla legge 36/94, prevedendo, all'art.148, l'istituzione in ciascun ambito territoriale ottimale di un'Autorità (AATO), alla quale veniva trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli Enti locali in materia di gestione delle risorse idriche;

- che conseguentemente “Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque – ATO Catania” ha assunto le funzioni ed i compiti dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 152/2006;
- che con legge 191/2009 sono state soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui all’articolo 148 del D.Lgs. 152/2006, disponendo alle regioni, nel termine di un anno, di riattribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità;
- che la Regione Siciliana, con L.R. n. 11 del 12/05/2010 - Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010 -, all’art. 49 ha disposto la cessazione delle Autorità d’Ambito Territoriali della Regione, mantenendo, tuttavia la perimetrazione, degli Ambiti Territoriali Ottimali ex articolo 147 del D.Lgs. 152/2006, già individuati dalla regione con DPRS 114/2000;
- che con successiva L.R. n. 2 del 9 gennaio 2013, la Regione Siciliana, proseguendo il processo di riattribuzione delle funzioni delle Autorità d’Ambito Ottimale, ha posto in liquidazione le stesse Autorità, e fra queste il “Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque – ATO Catania”, ed ha attribuito le funzioni di Commissario liquidatore ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle disciolte Autorità;
- che con circolare prot. 28045 del 9 luglio 2013 l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha prorogato le attività di liquidazione delle Autorità Territoriali Ottimali già soppresse con la L.R. 2/2013, ed ha provveduto ad attribuire le funzioni di Commissari liquidatori delle stesse ai Commissari straordinari per la gestione delle Province regionali di cui alla L.R. n. 7 del 27 marzo 2013;
- che da ultimo le funzioni di Commissario Straordinario e Liquidatore sono state assunte dall’Ing. Gaetano Sciacca, giusta decreto di nomina D.P.R.S. n. 7 del 06.02.2017;
- che, con L.R. n. 19 del 11 agosto 2015 - Disciplina in materia di risorse idriche - la Regione Siciliana ha previsto la ripermetrazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e con successivo D.A. n. 75 del 29 gennaio 2016 l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha confermato l’istituzione in Sicilia di nove Ambiti Territoriali Ottimali, facendone coincidere il perimetro con quello degli ambiti precedentemente soppressi;
- che, con la stessa L.R. n. 19 del 11 agosto 2015 all’art. 3 la regione ha costituito in ciascun Ambito Territoriale Ottimale l’Assemblea territoriale Idrica (ATI) dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa contabile e tecnica, composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale, a cui ha trasferito, in qualità di Ente di Governo, le funzioni già poste in capo all’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs 152/2006;
- che con circolare n. 1369/GAB del 07 marzo 2016 l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha delineato le direttive per l’insediamento delle Assemblee Territoriali Idriche, enti di governo dei nuovi Ambiti Territoriali Ottimali, onerando dei relativi adempimenti i Commissari Straordinari e Liquidatori delle rispettive Autorità d’Ambito;
- che in data 01.04.2016 si è insediata l’Assemblea Territoriale Idrica dell’ATO 2 – Catania (ATI Catania);
- che, nelle more dell’emanazione della preannunciata norma regionale che dovrà stabilire le modalità di transito di attività e passività dall’AATO all’ATI, l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con circolare n. 7394 del 22 novembre 2016, ha emanato un atto

d'indirizzo per il subentro dell'Assemblee Territoriali Idriche nelle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito in liquidazione, indicando le azioni necessarie per l'avvio del funzionamento dell'ATI (cfr. A.1 e A.2 della circolare) nonché l'opportunità che venga stipulata una convenzione AATO/ATI per l'avvio operativo dell'ATI (cfr. A.3 della circolare);

- che il citato atto di indirizzo dell'Assessorato prescrive che la convenzione fra AATO ed ATI preveda:
  - a) in una prima fase, nelle more di formalizzare il passaggio del personale ex art.7 della L.R.19/2015, l'utilizzo del personale, nel rispetto delle qualifiche possedute e delle mansioni svolte, dell'AATO anche da parte dell'ATI e successivamente, una volta formalizzato il citato passaggio, l'utilizzo del personale dell'ATI anche dall'AATO per le attività di liquidazione;
  - b) l'eventuale co-utilizzo da parte dell'AATO e dell'ATI di locali utenze, beni strumentali, contratti di fornitura di beni e servizi, ecc;
- che, fino a quando non sarà operativo il bilancio dell'ATI, è altresì opportuno prevedere che le spese che l'ATI dovrà sostenere per il proprio avvio, da specificare all'occorrenza con formale e dettagliata richiesta da parte del Presidente dell'ATI al Commissario dell'AATO, siano anticipate dall'AATO e, previa parificazione, successivamente rimborsate dall'ATI ad avvenuta approvazione del primo bilancio di previsione;
- che in data 11.05.2017 l'ATI Catania ha approvato lo statuto tipo predisposto dalla regione;
- che in data 17.07.2017 l'Assemblea ha approvato alcune modifiche allo statuto tipo ed ha eletto il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo
- che la convenzione da stipulare fra AATO e ATI, di cui all'atto di indirizzo dell'Assessorato, rientra fra gli accordi stipulabili fra pubbliche amministrazioni previsti all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto:
  - il suo scopo è rivolto a compiere il trasferimento delle funzioni dall'Autorità d'Ambito all'Assemblea Territoriale Idrica, per l'organizzazione ed il governo della gestione del Servizio Idrico Integrato, contenendo i costi ed evitando duplicazioni di spese, e quindi realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai due enti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale;
  - vi è una reale divisione di compiti e responsabilità, poiché l'attività dell'AATO è volta preminentemente alla liquidazione del Consorzio, mentre quella dell'Assemblea Idrica all'avvio dell'Ente, alla redazione del Piano d'Ambito, all'affidamento del Servizio Idrico Integrato ed allo svolgimento dei compiti posti in capo all'Ente di Governo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - i movimenti finanziari fra AATO ed ATI si configurano come mero ristoro delle spese sostenute, essendo esclusa la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
  - l'accordo non interferisce con la libera circolazione dei servizi.
- che, con nota prot.... del....., il Commissario liquidatore del Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione, ha informato la Città Metropolitana di Catania dell'intendimento di sottoscrivere la presente convenzione con l'ATI, inviandone copia, e specificando l'intendimento del co-uso dei locali già concessi in comodato gratuito dalla Città Metropolitana all'AATO;
- che, con nota prot.... del....., il Sindaco della Città Metropolitana ha convenuto sull'opportunità di pervenire alla sottoscrizione del presente accordo fra Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione (AATO) e Assemblea Territoriale Idrica (ATI) e che nulla osta al co-uso dei locali già concessi in comodato gratuito;

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, le suddette Parti convengono, con il presente Accordo, tutto quanto di seguito riportato.

#### **art. 1 (Finalità dell'accordo)**

Scopo del presente accordo è quello di compiere in concreto il trasferimento delle funzioni dall'Autorità d'Ambito all'Assemblea Territoriale Idrica, collaborando per il concreto avvio di quest'ultima, ai fini dell'organizzazione e del governo della gestione del Servizio Idrico Integrato, e per la chiusura della liquidazione dell'AATO, contenendo i costi ed evitando duplicazioni di spese.

#### **art. 2 (Oggetto dell'accordo)**

Il presente Accordo prevede la condivisione ed il co-utilizzo del personale, nel rispetto delle qualifiche possedute e delle mansioni svolte, e di locali, utenze, beni strumentali e contratti di fornitura di beni e servizi da parte dell'AATO e dell'ATI, per le finalità di cui all'art.1, secondo le seguenti modalità.

Relativamente al co-utilizzo del personale:

in una prima fase, nelle more di formalizzare il passaggio personale ex art.7 della L.R.19/2015, il personale in servizio all'AATO, è utilizzato anche dall'ATI;

in una seconda fase, una volta formalizzato il passaggio personale ex art.7 della L.R.19/2015, il personale in servizio all'ATI è utilizzato anche dall'AATO;

Il personale viene condiviso ed utilizzato al 40% dall'AATO ed al 60% dall'ATI.

Relativamente al co-utilizzo di locali, utenze e beni strumentali:

in una prima fase, l'ATI potrà co-utilizzare i locali, le utenze ed i beni strumentali dell'AATO, per le attività necessarie all'avvio della propria struttura;

in una seconda fase, l'AATO potrà co-utilizzare i locali, le utenze ed i beni strumentali dell'ATI, per le attività di chiusura della liquidazione;

Il co-utilizzo di locali, utenze e beni strumentali, verrà concordato all'occorrenza, con la sottoscrizione di appositi verbali, con cui sarà anche individuata la quota di co- utilizzo, e potrà essere variato in funzione del mutare delle esigenze.

Per le finalità di cui all'art.1 e fino a quando non sarà operativo il bilancio dell'ATI, le spese che l'ATI dovrà sostenere per il proprio avvio, da specificare all'occorrenza con formale e dettagliata richiesta da parte del Presidente dell'ATI al Commissario dell'AATO, saranno anticipate dall'AATO e, previa parificazione, successivamente rimborsate dall'ATI ad avvenuta approvazione del primo bilancio di previsione.

#### **art. 3 (Suddivisione dei compiti)**

All'AATO sono in capo tutti i compiti relativi all'attività di liquidazione del "Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque – ATO Catania".

All'ATI competono tutte le attività relative all'organizzazione, affidamento e gestione del Servizio Idrico Integrato poste in capo all'Ente di Governo d'Ambito, comprese quelle in materia tariffaria, secondo le previsioni del D.Lgs 152/2006 e della Legge regionale 19/2015.

#### **art. 4 (Durata)**

Il presente accordo avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente accordo avrà durata fino alla completa liquidazione dell'AATO, fatte salve eventuali successive modifiche e/o integrazioni che le parti riterranno di apportare.

#### **art. 5 (Oneri economici e modalità di erogazione del contributo)**

Il costo del personale co-utilizzato è posto a carico dell'AATO al 40% ed a carico dell'ATI al 60%.

Il rimborso delle spese di personale da una parte all'altra che lo ha in carico, avverrà semestralmente sulla base di appositi rendiconti.

Il rimborso delle spese per il co-utilizzo di locali, utenze e beni strumentali, avverrà semestralmente, in funzione di quanto effettivamente condiviso ed indicato nei verbali di cui all'art.2, sulla base di appositi rendiconti.

Il rimborso delle spese eventualmente anticipate dall'AATO, per conto dell'ATI, nelle more dell'operatività del primo bilancio dell'ATI, saranno restituite dall'ATI all'AATO non appena approvato il primo bilancio di previsione, sulla base di un dettagliato rendiconto di spesa.

Allo scopo di garantire la copertura finanziaria discendente dal presente accordo, senza determinare incremento di oneri per i soci degli Enti, le parti stabiliscono quanto segue:

- il fondo di dotazione dell'ATI viene provvisoriamente determinato, a partire dall'anno 2017, nel 60% delle quote attualmente versate dai Comuni soci dell'AATO;

- conseguentemente, la quota che i comuni dovranno versare all'AATO, dal 2017, è rideterminata nella parte rimanente della quota attualmente versata.

Fino all'avvio del servizio di tesoreria dell'ATI il contributo dei comuni dovuto all'ATI sarà versato all'AATO che provvederà a trasferirlo all'ATI non appena il servizio di tesoreria di quest'ultima sarà operativo.

#### **art. 6 (Consuntivo e verifiche)**

In quanto nelle operazioni aventi la natura di accordo fra PA deve naturalmente restare escluso ogni margine di utile in capo a ciascuna parte dell'accordo, i rendiconti delle spese sostenute dovranno essere dotati di tutti i giustificativi necessari e saranno sottoposti alla verifica da parte dell'organo di revisione

Di tale verifica verrà dato conto in apposito processo verbale.

#### **art. 7 (Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)**

Le parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di collaborazione, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

**Per l'AATO**

**Per l'ATI**